ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

# Art. 3

## Disposizioni finali

Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2020, non più in vigore dal 14 gennaio 2021 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
| Estremi | Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-epidemiologica/art-3-disposizioni-finali/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it